|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI  |  |  |

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio e/o riforme e/o sostituzioni:

1. la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
2. agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall’Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile;
3. tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;
4. gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell’Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente;ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori;
5. per l’intero complesso delle attività del Broker, relativamente al presente contratto, la remunerazione della stessa è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.